

COMUNE DI  
RICCIONE



**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ART. 71 E 108 COMMA 5 DEL D.LGS. 36/2023 FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO CON UN OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PIANIFICAZIONE E DELIVERY PUBBLICITARIA SUI PRINCIPALI MEZZI DI COMUNICAZIONE NAZIONALI, CON UNA SPECIFICA PROGRAMMAZIONE SU MEZZI ATL**

viale V. Emanuele II, 2 - 47838 Riccione (RN)  
T +39 0541 60 82 02 - F +39 0541 693519  
e-mail [ufficiogare@comune.riccione.rn.it](mailto:ufficiogare@comune.riccione.rn.it) - sito  
[www.comune.riccione.rn.it](http://www.comune.riccione.rn.it)  
PEC [comune.riccione@legalmail.it](mailto:comune.riccione@legalmail.it) - C.F./P.IVA  
00324360403

### **Premesso che:**

- tra gli obiettivi della città di Riccione in materia di turismo è prevista la realizzazione di eventi e attività di comunicazione e promozione volti a condividere e migliorare l'immagine e il posizionamento della città quale destinazione turistica ospitale e di tendenza, attenta alla qualità delle sue proposte e dei suoi palinsesti, rivolti ad un pubblico eterogeneo e in linea con i target specifici della destinazione;
- Riccione organizza, promuove e comunica eventi ed iniziative di rilievo nazionale e internazionale che costituiscono una componente fondamentale di arricchimento e qualificazione dell'offerta turistica della città e che rappresentano anche una occasione e motivazione autonoma di visita del nostro territorio in grado di produrre indotto turistico, strategico per il tessuto economico della città;
- già da tempo Riccione si è data come obiettivo quello di creare la percezione diffusa di un clima attrattivo, che riguarda la città del giorno e quella della notte insieme, consapevole della necessità di comunicare in modo diversificato e su canali dedicati messaggi che parlano a target con un consumo mediale estremamente differente;
- la strategia di marketing, comunicazione ed eventi 2025, che mira a sfruttare la quasi totalità dei mezzi di comunicazione presenti sul mercato nazionale e internazionale ha l'obiettivo di **incrementare il processo di scelta** di Riccione all'interno dell'intero anno solare, cercando di consolidare e aumentare il suo posizionamento nel mercato estivo e integrando ad una tradizionale strategia di event marketing, un piano promozionale e di comunicazione verticale verso specifici target audience rilevanti per la città;
- Riccione ha l'obiettivo e l'ambizione assolutamente giustificata di voler essere percepita come **premium brand** nel settore turistico, rimanendo **accessibile a diversi target**, e come la migliore soluzione nel paniere di scelta delle principali destinazioni europee. Per tale motivo, il media plan – terminologia all'interno della quale includiamo tutte le operazioni di comunicazione, marketing ed eventi – avrà una definizione con un livello qualitativo elevato, identificando player e partner di caratura internazionale e un molteplici posizionamento editoriale.

Con il presente avviso pubblico si intende ricercare un soggetto idoneo, in possesso dei requisiti sotto indicati che si occupi di attività specifiche in ottica di pianificazione e delivery pubblicitaria sui principali mezzi di comunicazione nazionali, con una specifica programmazione su mezzi ATL.

Il presente avviso e la successiva ricezione dell'offerta non vincolano in alcun modo l'Amministrazione in quanto non costituiscono instaurazione di alcuna posizione giuridica od obbligazione negoziale nei confronti del Comune di Riccione che si riserva la volontà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che il soggetto richiedente possa vantare alcuna pretesa.

### **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

I rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione del presente accordo quadro sono regolati da norme comunitarie e nazionali in materia di appalti pubblici per servizi; in particolare il D.Lgs. n. 36/2023, la documentazione di gara compreso il presente documento e relativi allegati, le norme del codice civile per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti suindicate e la normativa di settore.

## **Art. 1 – OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO**

Il presente capitolato stabilisce le condizioni e le prescrizioni che resteranno in vigore per tutta la durata dell'Accordo Quadro e che regoleranno i successivi Contratti Applicativi.

La durata dell'Accordo Quadro è stabilita al successivo articolo "Durata dell'accordo quadro".

Il tetto di spesa entro il quale potranno essere affidate le prestazioni è stabilito al successivo articolo "Ammontare dell'accordo quadro".

Il corrispettivo di ciascun Contratto Applicativo sarà determinato considerando il ribasso percentuale offerto in sede di gara, eventualmente aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza.

Con la conclusione dell'Accordo Quadro l'aggiudicatario si impegna a svolgere i servizi che successivamente e progressivamente saranno richiesti dall'Amministrazione ai sensi dell'Accordo Quadro entro il periodo di validità del medesimo ed entro il tetto di spesa previsto. L'aggiudicatario non avrà nulla da pretendere in relazione al presente Accordo Quadro fintantoché l'Amministrazione non darà luogo ai Contratti Applicativi. Il presente Accordo Quadro non determina pertanto alcun obbligo in capo all'Amministrazione comunale ma unicamente l'obbligo, nel caso in cui l'Amministrazione si determini a contrarre, di applicare al/ai futuro/i Contratto/i Applicativo/i le condizioni contrattuali predefinite nell'Accordo Quadro stesso.

Il Comune di Riccione ricerca un soggetto che si occupi delle attività e dei compiti relativi alla **pianificazione di strategia di media**, sfruttando posizionamenti pubblicitari rilevanti per il target della città, in ottica di garantire un perfetto balance di affinità tra i molteplici target della città e l'audience delle piattaforme mediatiche proposte.

### **Elementi descrittivi**

La pianificazione deve essere di rilievo nazionale e deve garantire uno strumento di marketing efficace all'interno del comparto turistico, con la capacità di penetrare all'interno del tessuto mediatico in modo efficace e pertinente agli obiettivi dell'Amministrazione.

La manifestazione è rivolta ad un player che presenta le seguenti caratteristiche tecniche e organizzative, finalizzate a garantire un perfetto raggiungimento degli obiettivi dell'amministrazione:

- Appartenere al comparto editore/media company/concessionaria di pubblicità, con la più ampia possibilità e disponibilità di utilizzo di mezzi di comunicazione diversi, al fine di adattare messaggi custom a seconda della molteplicità di target individuati dall'Amministrazione;
- Garantire una inventory pubblicitaria estremamente ampia e diversificata, sia in ottica di audience che di target coverage, con un ventaglio di mezzi con copertura nazionale e internazionale come: televisione, radio, stampa, ma anche digital e social;
- Garantire una inventory pubblicitaria in grado di coprire una molteplicità di target differenti, con profilazioni estremamente segmentate, ed avere quindi a palinsesto editoriale, multimediale e multicanale contenuti capaci di attrarre segmenti di behavioural targeting e di interesse relativo ai seguenti mondi: *famiglie con bambini, sport e wellness, intrattenimento*, etc.
- Garantire competenze strategiche e verticali di media planning, capaci di intercettare in modo efficace il target, ottimizzando gli investimenti e disperdendo al minimo i messaggi veicolati;

- Garantire un piano media multi-touch point studiato e ponderato in funzione della booking window alberghiera, degli eventi e dei momenti strategici a livello turistico, diversificando i mezzi a seconda del periodo e degli obiettivi;
- Garantire una pressione pubblicitaria efficiente, sia in termini qualitativi che quantitativi, prediligendo fasce orarie di pianificazione strategiche, quali a titolo di esempio "il prime time televisivo" e il "drive time radiofonico", offrendo un media plan con prezzi competitivi per le singole metriche prese in considerazione: grp, cpm, cpc, reach, ots, etc.
- Garantire la presenza di editori con profilazioni diversificate e leader di settore, che permettano la costruzione di media partnership multimediali, coinvolgendo mezzi quali: tv, radio, digital, stampa, etc.
- Garantire e fornire un piano media complessivo, articolato e corredato da metriche quali-quantitative diversificate per singolo mezzo, corredandolo di dettagli oggettivamente misurabili quali: grp, cpm, reach, cpm, etc
- Garantire la possibilità dell'Amministrazione di avvalersi dell'utilizzo dei loghi del media partner individuato, in ottica di comunicazione e valorizzazione delle attività programmate, con relativa comunicazione stampa/pr in associazione di tutte le manifestazioni oggetto di interesse dell'Amministrazione e pertinenti al piano media/editoriale del programma turismo/eventi/cultura 2025, ma anche attività di carattere trasversale ad altri assessorati.
- Garantire un servizio di consulenza e di accounting costante per tutto il periodo oggetto di comunicazione;
- Garantire una reportistica puntuale, precisa e trasparente e diversificata con metriche dedicate ed obiettivi ad ogni singolo mezzo e/o campagna;
- Garantire un servizio produttivo in ambito di strategia creativa e realizzativa per un eventuale produzione di film pubblicitario destinato ad una delivery digitale, televisiva e social, con durata stimata 15-20", rispettando il brief e le indicazioni condivise dall'Amministrazione.

### **Prescrizioni generali del servizio**

Il presente servizio si intende "chiavi in mano" e tal fine l'affidatario sulla base delle direttive, disposizioni, indicazioni e pareri forniti dai servizi competenti e deve svolgere con propria organizzazione di mezzi e risorse tutte le attività necessarie ed idonee.

L'aggiudicatario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano ciascuna delle attività svolte, nonché agisce con la massima cura e diligenza, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, secondo i tempi e le modalità previsti nel presente capitolato.

L'aggiudicatario assume a riguardo ogni responsabilità per i vizi o difetti tecnici organizzativi e per le eventuali violazioni delle predette disposizioni nonché per ogni eventuale danno e conseguenze negative che dovessero derivare all'ente o a terzi in conseguenza dei suddetti vizi, difetti o violazioni, specificando che il Comune di Riccione rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto e/o obbligazione che si costituisce tra l'affidatario e soggetti terzi e che l'affidatario rimane l'unico responsabile della realizzazione dell'iniziativa o manifestazione.

Il medesimo deve usare nella conduzione del servizio la diligenza del “buon padre di famiglia”, ha l’obbligo di segnalare con immediatezza all’ente tutte quelle circostanze e fatti rilevanti nell’espletamento dei propri compiti, che possono pregiudicare il regolare svolgimento dei servizi. L’aggiudicatario si obbliga, altresì, a manlevare il Comune di Riccione da qualsiasi azione che possa essergli intentata da terzi o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o colpa nell’adempimento dei medesimi.

#### **Art. 2 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL’ ACCORDO QUADRO**

Fanno parte integrante e sostanziale del presente Progetto di Accordo Quadro, ancorché non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- a) Relazione tecnica descrittiva
- b) Il presente Capitolato speciale d'appalto
- c) Quadro economico
- d) Schema di contratto.

#### **Art. 3 – DURATA DELL’ACCORDO QUADRO**

L’Accordo Quadro decorre dalla data della relativa sottoscrizione e scade il 31 dicembre 2025, salvo conclusione anticipata conseguente al completamento dei contratti applicativi fino all’importo massimo previsto.

L’Accordo Quadro ha termine alla scadenza fissata, anche se nel periodo della sua durata non fosse affidata alcuna attività, senza che ciò comporti diritto alcuno da parte dell’Aggiudicatario di chiedere indennizzi o compensi a qualsiasi titolo.

Qualora l’ultimo contratto applicativo preveda un termine finale eccedente la data di scadenza del relativo accordo quadro, tale scadenza deve intendersi differita per il tempo strettamente necessario all’esecuzione delle prestazioni richieste e nei tempi predeterminati senza che l’aggiudicatario possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di dichiarare la cessazione dei rapporti contrattuali prima della decorrenza dei termini, nel caso in cui sia stato utilizzato l’intero importo contrattuale senza che l’appaltatore abbia nulla da pretendere.

#### **Art. 4 – AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO**

L’importo complessivo dei servizi compresi nell’appalto relativo al presente Lotto per tutta la durata contrattuale dell’Accordo Quadro risulta dal seguente prospetto:

n. Lotto	Descrizione servizi	CPV (Common Procurement Vocabulary)	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Pianificazione e delivery pubblicitaria sui principali mezzi di comunicazione nazionali ATL	CPV : 7934100-6	P	<b>€ 440.000,0</b>
A) Importo a base di gara soggetto a ribasso				€ 440.000,00
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				€ 0,00
C) Totale fornitura				€ 440.000,00
<i>Di cui costi della manodopera 25 %</i>				€ 110.00,00

Si precisa che il contratto di Accordo Quadro sarà stipulato per l'importo massimo sopra indicato iva esclusa (inclusi eventuali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), considerando il ribasso offerto dall'operatore economico aggiudicatario..

Il costo relativo alla manodopera è da intendersi non soggetto a ribasso d'asta ed è stato determinato sulla base di quanto disposto dall'art 41, comma 13 e dall'allegato I.14 del D.Lgs 36/2023 ossia, trattandosi di Accordo Quadro privo di un dettaglio degli interventi da eseguire, sulla base di una stima parametrica sulla tipologia dei servizi presumibilmente da eseguire.

In sede di gara l'operatore economico partecipante deve indicare i propri costi della manodopera ai sensi dell'art. 108, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023. L'indicazione di costi della manodopera inferiori a quanto stimato a livello progettuale costituisce indice di anomalia dell'offerta e quindi è soggetto a verifiche da parte della stazione appaltante secondo quanto disposto dall'art 110 del D.Lgs. 36/2023.

Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Gli oneri per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 sono corrisposti all'appaltatore in relazione all'effettiva attuazione delle misure di sicurezza eventualmente previste nel piano di sicurezza e di coordinamento del singolo evento. L'importo che corrisponde agli oneri per la sicurezza non è soggetto ad alcun ribasso di gara ai sensi dell'art. 7 comma 4, del D.P.R. n. 222 del 2003 e dell'art. 100 comma 1, del Decreto n. 81 del 2008.

#### **Art. 5 – AGGIUDICAZIONE ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO**

L'aggiudicazione dell'appalto per il presente Accordo Quadro avviene mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, al primo operatore economico che ha proposto la miglior offerta e che è chiamato a sottoscrivere il contratto di Accordo Quadro, applicando il rispettivo ribasso offerto.

L'Accordo Quadro è eseguito mediante Contratti Applicativi da affidarsi senza riaprire il confronto competitivo sulla base dell'offerta economica presentata nella presente procedura di gara relativa e l'operatore economico come sopra individuato è chiamato ad accettare e a sottoscrivere il relativo Contratto Applicativo.

Il Contratto Applicativo contiene, per ogni specifico intervento affidato, l'elenco delle prestazioni richieste, i tempi di esecuzione, l'importo del corrispettivo con l'applicazione del ribasso offerto dall'operatore economico.

L'aggiudicatario fornisce al RUP le informazioni necessarie al perfezionamento del Contratto Applicativo (comunicazione degli eventuali consorziati esecutori, richieste di subappalto, nonché le eventuali dichiarazioni relative al permanere del possesso dei requisiti, indicazione del costo della manodopera relativo allo specifico intervento). L'Amministrazione procede ad affidare formalmente le prestazioni, previa verifica del permanere del possesso dei requisiti. A seguito dell'intervenuto affidamento il Dirigente competente invita l'appaltatore alla stipula del relativo Contratto Applicativo. Prima della data fissata per la stipula, l'Appaltatore dovrà presentare il POS come previsto dal D Lgs. 81/2008, la polizza assicurativa così come richiesto dallo specifico Capitolato Speciale d'Appalto e la cauzione definitiva. In caso di ritardo ingiustificato rispetto ai termini fissati si applicano le penali previste dal presente Capitolato. La stipulazione del Contratto Applicativo sotto forma di scambio di lettera commerciale ha luogo al massimo entro i successivi trenta giorni.

Con la comunicazione di intervenuto affidamento può in ogni caso essere disposto anche l'avvio in via d'urgenza, nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art.50 comma 6 del Codice.

I Contratti Applicativi sono di norma stipulati a corpo e misura (ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lettera m) dell'allegato I.7 del D.Lgs 36/2023.

#### **Art. 6 – REVISIONE DEI PREZZI**

Ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 36/2023 la revisione dei prezzi può essere richiesta qualora, nel corso di esecuzione del contratto attuativo, si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo. I prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% della variazione, in relazione alla prestazione principale.

Ai fini della determinazione della variazione del prezzo del contratto si utilizzano – conformemente alle disposizioni di cui agli artt. 60, comma 3, lettera b) del Codice e 11 dell'Allegato II.2-bis al Codice – i seguenti indici ISTAT con le relative ponderazioni tra gli stessi:

DESCRIZIONE	CPV	Indici e ponderazione
-------------	-----	-----------------------

<p>Servizi di pianificazione e delivery pubblicitaria sui principali mezzi di comunicazione nazionali, con una specifica programmazione su mezzi ATL</p>	<p>79310000-0</p>	<p>Indice PPS (73) "Pubblicità e ricerche di mercato" Peso 50%</p> <p>Indice IR (732) "Ricerche di mercato e sondaggi di opinione" Peso 25%</p> <p>Indice PC(00ST) "Indice generale senza tabacchi" Peso 25%</p>
--	-------------------	--

#### **Art. 7 – OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO**

Oltre a quanto previsto da tutte le norme e documenti in materia di sicurezza dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

- la fedele esecuzione degli ordini impartiti in conformità alle pattuizioni contrattuali in modo che le prestazioni vengano effettuate a regola d'arte. In nessun caso l'appaltatore potrà dar corso all'esecuzione di aggiunte o modifiche non ordinate per iscritto;
- ogni onere relativo alla sicurezza delle persone addette ai lavori;
- l'assunzione in proprio, tenendo indenne la stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore a termini di contratto;
- le responsabilità circa la non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli previsti dal presente capitolato e nel Contratto Attuativo;
- il ripristino dei luoghi di esecuzione delle attività, delle vie di transito e di accesso, con ritiro di eventuali materiali installati;
- il divieto di autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e immagini delle iniziative oggetto dell'appalto, salvo esplicita autorizzazione scritta dell'amministrazione comunale;

#### **Art. 8 – OBBLIGHI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE**

La stazione appaltante gestisce l'esecuzione del contratto, assicurando che l'aggiudicatario rispetti i termini e le condizioni del contratto e, a tal fine, verifica che i beni e i servizi forniti siano conformi alle specifiche del contratto.

Il Comune di Riccione, per la realizzazione dei singoli eventi e manifestazioni, concede l'utilizzo gratuito degli spazi, dell'occupazione di suolo pubblico e mette a disposizione i quadri e l'energia elettrica occorrenti per gli allacciamenti, che sono comunque a carico dell'aggiudicatario.

#### **Art. 9 – OSSERVANZA CCNL**

Nell'esecuzione del servizio l'aggiudicatario si obbliga a rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo i relativi oneri. In particolare, il concessionario si impegna a rispettare la disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Nell'esecuzione del servizio, l'aggiudicatario applica integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro per i propri dipendenti e negli accordi locali integrativi degli stessi.

I suddetti accordi vincolano la ditta quand'anche non aderente alle associazioni stipulanti, indipendentemente dalla sua natura industriale o artigianale, dalla sua struttura o dimensione e fa ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale.

In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, il Comune comunica alla ditta e, se del caso, all'Ispettorato del Lavoro l'inadempienza accertata e procede alla sospensione del pagamento del servizio, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi medesimi.

Il pagamento delle somme accantonate non è effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi sono stati integralmente adempiuti.

La sospensione dei pagamenti non è opponibile al committente né può dare titolo a risarcimento danni.

#### **Art. 10 – DUVRI**

Per la presente procedura il documento DUVRI sarà allegato ai singoli Contratti Attuativi, laddove necessario.

#### **Art. 11 – SUBAPPALTO**

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Per quanto non espressamente previsto si applica l'art. 119 del Codice.

#### **Art. 12 – GARANZIE**

Per la sottoscrizione dell'Accordo Quadro l'operatore individuato costituisce una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari allo 0,5 % per cento dell'importo dell'Accordo Quadro, nei modi previsti dall'art. 106 del D.Lgs. n. 36/2023.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione e' prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia deve avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e deve comunque avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte dell'Amministrazione beneficiaria con la quale viene attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

Nei singoli Contratti Attuativi potrà essere prevista una garanzia definitiva fino ad un massimo del 5% dell'importo contrattuale; in tal caso, l'importo della garanzia dell'Accordo Quadro sarà scomputato dall'importo della garanzia dell'Accordo Attuativo.

#### **Art. 13 – POLIZZA ASSICURATIVA**

L'aggiudicatario s'impegna a trasmettere alla stazione appaltante, almeno 10 giorni prima della consegna del servizio per ogni Contratto Attuativo, la polizza di responsabilità civile verso terzi. La polizza dovrà assicurare il Comune committente contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio con un massimale complessivo di polizza pari a € 1.000.000,00. Non sono ammesse esclusioni di rischi a eccezione di quelle previste dalla normativa vigente.

#### **Art. 14 – PAGAMENTI**

L'appaltatore, salvo diversa indicazione, deve emettere fattura in relazione a ciascun Contratto Attuativo sottoscritto, successivamente all'ultimazione delle attività nello stesso previste, previa comunicazione da parte del competente responsabile dell'esecuzione del Comune di Riccione della verifica con esito positivo delle attività realizzate.

Il pagamento delle fatture è effettuato entro 30 giorni dal loro ricevimento, mediante bonifico bancario presso l'istituto bancario e sul conto corrente dedicato. Nel caso di applicazione di eventuali penali, si procede alla compensazione delle somme dovute a titolo di penale con quelle oggetto di liquidazione.

#### **Art. 15 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

La ditta in dipendenza del contratto ed in osservanza alle norme dell'art.3 della Legge 13/08/2010 n.136 e degli artt. 6 e 7 del Decreto-Legge 12/11/2010, n. 187, convertito dalla Legge 17/12/2010, n.217, assume senza eccezioni o esclusioni alcuna, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante conto corrente dedicato alle transazioni per le commesse pubbliche, che sarà comunicato al momento dell'aggiudicazione.

Il contratto è sottoposto a condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.A. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

A tal fine sono individuati i soggetti autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo ed i pagamenti sono effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità, o soggetti comunicati, deve essere tempestivamente notificata dalla ditta al Comune committente il quale, in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità.

L'Amministrazione aggiudicatrice verifica in occasione del pagamento alla ditta affidataria e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **Art. 16 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

La stazione appaltante nomina un Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), diverso dal RUP, che esercita il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto di Accordo Quadro stipulato e dei Contratti Attuativi, così da assicurare la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.

Il Direttore dell'esecuzione:

- impartisce all'esecutore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie all'esecuzione del contratto di Accordo Quadro stipulato e dei Contratti Attuativi, tramite gli ordini di servizio, che devono sempre riportare le ragioni tecniche e le finalità perseguite.
- presenta periodicamente al RUP un rapporto sull'andamento delle principali attività di esecuzione del contratto;
- propone modifiche e varianti dei contratti in corso di esecuzione, indicando i motivi in apposita relazione da inviare al RUP, nei casi e alle condizioni previste dal codice appalti;
- comunica al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione del contratto e redige processo verbale delle circostanze contestate in contraddittorio con l'imprenditore.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si fa riferimento all'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023

#### **Art. 17 – VERIFICA DI CONFORMITA'**

La stazione appaltante procede a verifica di conformità per i servizi e per le forniture previste dai singoli Contratti Attuativi per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali.

La verifica di conformità è effettuata dal Direttore dell'esecuzione del contratto, è avviata entro trenta giorni dalla conclusione dell'evento o della manifestazione e conclusa entro i successivi trenta giorni, con le modalità previste dall'art. 36 - allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

#### **Art. 18 – PENALI**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1382 del codice civile, in ipotesi di inadempimento agli obblighi derivanti dai singoli Contratti Attuativi, ferma restando la risoluzione del contratto, il fornitore è assoggettata al pagamento di una penale pari al 5 % dell'importo di aggiudicazione.

I singoli Contratti Attuativi definiranno, inoltre, le penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali sono contestati a mezzo PEC dal RUP; il fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio della stazione appaltante, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. Deve considerarsi ritardo anche l'ipotesi in cui i servizi o le forniture vengano resi solo parzialmente; in tal caso la penale verrà applicata sino

a quando i servizi non inizieranno ad essere resi in conformità a quanto previsto o le forniture saranno completate. L'aggiudicatario prende atto che l'applicazione delle penali non preclude il diritto da parte della stazione appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Per tutto quanto non previsto nella presente disposizione si fa riferimento all'art. 126 del D.Lgs. n. 36/2023.

#### **Art. 19 – RISOLUZIONE**

Il contratto di appalto potrà essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del concessionario, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Si applicano per quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 122 del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023.

Il contratto è risolto di diritto nei seguenti casi:

- mancato rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (articolo 3 Legge n. 136/2010);
- venir meno, nel corso del contratto, dei requisiti di ordine generale di cui agli articoli 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023;
- qualora i collaboratori a qualsiasi titolo dell'operatore economico si rendano responsabili di violazioni degli obblighi di condotta previsti dal DPR n. 62/2013 e ss.mm.ii. "Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del D. Lgs. n. 165/2001" nel caso in cui l'estensione di tali obblighi risulti compatibile;
- quando in conseguenza della verifica dei requisiti di cui all'articolo 52 del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023 non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Nel caso in cui l'appaltatore non rispetti in tutto o in parte le condizioni riportate nel presente capitolato e/o nella proposta tecnica presentata in sede di gara, sarà facoltà dell'Amministrazione risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 C.C., fatta salva l'azione di risarcimento dei danni e l'eventuale incameramento della cauzione.

Il Comune di Riccione si riserva altresì di risolvere il contratto, ex art. 1456 C.C., nei seguenti casi:

- frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- sospensione o interruzione unilaterale e senza valide giustificazioni del servizio;
- mancato rinnovo delle polizze assicurative di cui all'articolo 19 del presente capitolato;
- inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate o sanate, comprovata da n. 2 contestazioni inoltrate a mezzo PEC per ciascun anno solare.

#### **Art. 20 – RECESSO**

È facoltà dell'ente recedere unilateralmente dall'Accordo Quadro e dai Contratti Attuativi in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno 30 giorni naturali e consecutivi da comunicarsi all'aggiudicatario per iscritto (Pec o raccomandata A/R).

Le parti convengono inoltre che per giusta causa, l'ente può recedere dal contratto, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per ragioni di pubblico interesse o dettate da sopravvenute disposizioni normative in materia di enti locali, fallimento o applicazione delle procedure concorsuali dell'aggiudicatario. Dalla data di efficacia del recesso, l'aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'ente.

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 123 del D.Lgs 36/2023.

## **Art. 21 – FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE, AMMISSIONE A PROCEDURE CONCURSUALI**

In caso di scioglimento, liquidazione, fallimento o di ammissione a procedure concorsuali (escluso il concordato con continuità aziendale) della società aggiudicataria, il contratto si intende risolto di diritto a far data dall'inizio di dette procedure, fatto salvo il diritto dell'ente di rivalersi sulla cauzione definitiva nonché il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

## **Art. 22 – STIPULA DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO**

Il contratto relativo all'Accordo Quadro è stipulato mediante scrittura privata autenticata, redatta in formato digitale PDF/A avente caratteristiche di integrità, immodificabilità e conservatorietà e firmata digitalmente.

Tutte le spese inerenti e conseguenti l'Accordo Quadro e la sua attuazione, ivi comprese le spese per l'imposta di registrazione, per l'imposta di bollo e i diritti di segreteria dovuti alla stazione appaltante, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere diverso dall'IVA, sono a carico degli operatori economici in parti uguali.

Ai fini fiscali si dichiara che il presente Contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA), per cui si chiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Gli obblighi fiscali dell'imposta di registro e di bollo saranno assolti tramite il versamento del modello F24 Elide, dandosi atto che l'imposta di bollo è assolta in forma forfettaria ai sensi dell'art. 18, comma 10 del D.Lgs n. 36/2023. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante.

Si rimanda ai singoli Contratti Attuativi la definizione degli obblighi fiscali.

## **Art. 23 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

I dati personali saranno trattati secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza. I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione ex art. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023 in conformità alle previsioni di cui al Codice degli Appalti. Tali dati saranno trattati solo nel caso di procedure di appalto. I dati personali sono trattati per l'assolvimento degli obblighi di legge connessi alla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il trattamento sarà effettuato attraverso l'utilizzazione di strumenti informatici e/o cartacei e/o telematici. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Riccione, il responsabile della Protezione dei Dati è [dpo@comune.riccione.rn.it](mailto:dpo@comune.riccione.rn.it).

## **Art. 24 – CONTROVERSIE**

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il Comune di Riccione e l'aggiudicatario in ordine all'esecuzione dell'accordo Quadro e dei Contratti Attuativi, e le controversie o vertenze inerenti all'esecuzione e all'interpretazione del presente capitolato, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Foro di Rimini.

#### **Art. 25 – DISPOSIZIONI FINALI**

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato si fa riferimento alle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici, al codice civile ed ai vigenti regolamenti comunali.

**Il Dirigente  
Dott.ssa Cinzia Farinelli  
(f.to digitalmente)**